

172.

Allegato A

## DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

### INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Comunicazioni</b> .....	3	<i>ERRATA CORRIGE</i> .....	10
Missioni vevoli nella seduta del 9 luglio 2002 .....	3	<b>Interrogazioni</b> .....	11
Progetti di legge (Annunzio; Modifica del titolo di una proposta di legge; Trasmissione dal Senato; Assegnazione a Commissioni in sede referente) .....	3, 4, 5	(Sezione 1 – Interventi per garantire un servizio postale efficiente in alcuni paesi della provincia di Rovigo-Castelnovo Barriano, Bergantino e Melara) .....	11
Procedimento civile nei confronti di un deputato ai fini di una deliberazione in materia di insindacabilità (Annunzio della pendenza) .....	5	(Sezione 2 – Incontro, presso il CMP di Bari del gruppo Poste, tra il consigliere di amministrazione delle Poste italiane, Antonio Mazzone, ed alcuni dirigenti di AN e del sindacato UGL) .....	12
Corte costituzionale (Annunzio di sentenze) .	6	(Sezione 3 – Andamento del processo sull'omicidio di Giacomo Turra) .....	12
Corte dei conti (Trasmissione di un documento) .....	8	(Sezione 4 – Interventi per l'edilizia penitenziaria) .....	13
Documenti ministeriali (Trasmissioni) .....	8, 9	(Sezione 5 – Carenza di agenti di polizia penitenziaria nel carcere di Montorio a Verona) .....	13
Consigli regionali (Trasmissioni di documenti) .....	10	(Sezione 6 – Mancata esecuzione di una sentenza di affidamento di due minori al rispettivo padre) .....	14
Richiesta di parere parlamentare su atti del Governo) .....	10		
Atti di controllo e di indirizzo .....	10		

**N. B.** Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

	PAG.		PAG.
<b>Mozioni Violante ed altri n. 1-00087 e Titti De Simone ed altri n. 1-00084 sul trasferimento del patrimonio culturale e ambientale alla Patrimonio dello Stato SpA</b> .....	15	(Sezione 3 — Emendamenti, subemendamento ed articoli aggiuntivi riferiti agli articoli del decreto-legge) .....	21
(Sezione 1 — Mozioni) .....	15	(Sezione 4 — Emendamenti dichiarati inammissibili) .....	26
<b>Disegno di legge di conversione n. 2892</b> ....	19	(Sezione 5 — Parere della I Commissione) .	26
(Sezione 1 — Articolo unico; Articoli del decreto-legge) .....	19	(Sezione 6 — Parere della V Commissione) .	27
(Sezione 2 — Modificazioni apportate dalla Commissione) .....	20	(Sezione 7 — Ordini del giorno) .....	27

## COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli  
nella seduta del 9 luglio 2002.**

Alemanno, Amoruso, Aprea, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Biondi, Bonaiuti, Bono, Brancher, Buttiglione, Caldarola, Cicchitto, Cicu, Colucci, Contento, Cristaldi, Delfino, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gamba, Gasparri, Giorgetti Giancarlo, Giovanardi, Kessler, Loddo Tonino, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mattarella, Matteoli, Micciché, Minniti, Molgora, Pacini, Pescante, Possa, Prestigiaco, Ricciotti, Rotondi, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante.

*(Alla ripresa pomeridiana della seduta).*

Alemanno, Aprea, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Biondi, Bonaiuti, Bono, Brancher, Buttiglione, Cicu, Colucci, Contento, Cristaldi, Delfino, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giorgetti Giancarlo, Giovanardi, Kessler, La Malfa, Tonino Loddo, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mattarella, Matteoli, Micciché, Minniti, Molgora, Pacini, Pescante, Possa, Prestigiaco, Ricciotti, Rotondi, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sospiri, Spini, Stefani, Stucchi, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante.

**Annunzio di proposte di legge.**

In data 8 luglio 2002 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

PISAPIA ed altri: « Modifiche al testo unico sugli stupefacenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di legalizzazione dei derivati della *cannabis*, somministrazione controllata di eroina e uso terapeutico della *marijuana* » (2973);

PISAPIA ed altri: « Disposizioni in materia di legalizzazione dell'eutanasia » (2974);

DI TEODORO ed altri: « Nuova disciplina dei licenziamenti individuali e delega al Governo per l'istituzione del sussidio di disoccupazione e per l'integrazione dei sistemi di protezione sociale e promozione del lavoro » (2975);

DI TEODORO ed altri: « Disposizioni per il riordino del sistema pensionistico obbligatorio e complementare, l'innalzamento dell'età minima per la pensione e il miglioramento delle pensioni minime » (2976);

SINISCALCHI ed altri: « Disposizioni per la riduzione dei termini di custodia cautelare e per la semplificazione delle procedure in materia di liberazione anticipata » (2977);

FALANGA ed altri: « Modifiche alla legge 24 marzo 1958, n. 195, concernenti la riforma in senso uninominale e mag-

gioritario del sistema elettorale del Consiglio superiore della magistratura » (2978);

CENTO ed altri: « Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia di responsabilità civile dei magistrati » (2979);

PERROTTA ed altri: « Abolizione del finanziamento pubblico dei patronati sindacali » (2980);

ZANELLA ed altri: « Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di armonizzazione dei requisiti soggettivi richiesti per l'affidamento e per le adozioni, di possibilità per le persone singole e le coppie non sposate di ottenere l'affidamento e l'adozione e di abbreviazione delle procedure relative » (2981);

GRILLINI ed altri: « Istituzione del Registro delle unioni civili di coppie dello stesso sesso o di sesso diverso e possibilità per le persone dello stesso sesso di accedere all'istituto del matrimonio » (2982);

GRILLINI ed altri: « Modifiche alla legge 1° dicembre 1970, n. 898, recanti semplificazione delle procedure e riduzione dei tempi per l'ottenimento del divorzio » (2983);

GRILLINI ed altri: « Norme in materia di procreazione medicalmente assistita e di clonazione terapeutica » (2984);

GRILLINI ed altri: « Disposizioni per la legalizzazione della prostituzione » (2985);

GRILLINI ed altri: « Modifiche alla legge 22 maggio 1978, n. 194, recante norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza » (2986);

MARRAS e VITALI: « Riconoscimento del poligono di Capo Frasca quale poligono militare permanente » (2987).

Saranno stampate e distribuite.

### **Annunzio di disegni di legge.**

In data 8 luglio 2002 sono stati presentati alla Presidenza i seguenti disegni di legge:

*dal Presidente del Consiglio dei ministri e, ad interim, ministro degli affari esteri:*

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto Italo-Latino Americano (IILA), con allegato, fatto a Roma il 12 ottobre 1999 e scambio di note integrativo, effettuato a Roma il 5 febbraio 2001 » (2971);

*dal Presidente del Consiglio dei ministri e dai ministri dell'economia e delle finanze, della salute e per i beni e le attività culturali:*

« Conversione in legge del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, recante interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate » (2972).

Saranno stampati e distribuiti.

### **Modifica del titolo di una proposta di legge.**

La proposta di legge n. 2825, d'iniziativa dei deputati CAPITELLI ed altri, ha assunto il seguente titolo: « Disposizioni relative al reclutamento del personale della scuola ».

### **Trasmissione dal Senato.**

In data 8 luglio 2002 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge:

S. 1206. — « Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi » (*approvato dalla Camera e modificato dal Senato*) (1707-B).

Sarà stampato e distribuito.

**Assegnazione di progetti di legge  
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

*I Commissione (Affari costituzionali):*

S. 1206. — « Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi » (*approvato dalla Camera e modificato dal Senato*) (1707-B) *Parere delle Commissioni II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VII, IX, X e XI;*

TUCCI ed altri; « Disposizioni in materia di inquadramento del personale dipendente dei corpi e dei servizi di polizia municipale e locale » (2431) *Parere delle Commissioni V, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale), XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

SINISCALCHI ed altri: « Norme in materia di tutela del segreto di Stato nel processo penale » (2726) *Parere della II Commissione.*

*II Commissione (Giustizia):*

VOLONTÈ: « Introduzione dell'articolo 421-bis del codice penale in materia di abuso di credulità popolare attraverso pubblicizzazione di capacità paranormali » (2783) *Parere delle Commissioni I, VII e IX.*

*VII Commissione (Cultura):*

SOSPURI « Introduzione dell'insegnamento dell'educazione ambientale nei programmi scolastici » (245) *Parere delle Commissioni I, V, VIII, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

D'AGRÒ ed altri: « Istituzione della soprintendenza per i beni archeologici della Maremma » (2637) *Parere delle Commissioni I, V e XI.*

*VIII Commissione (Ambiente):*

LION: « Modifiche alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, recante provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche » (2347) *Parere delle Commissioni I e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

*XII Commissione (Affari sociali):*

MAURA COSSUTTA: « Nuove norme in favore dei soggetti stomizzati » (1429) *Parere delle Commissioni I, II, IV, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, IX, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale) e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

BURANI PROCACCINI ed altri: « Disposizioni per contrastare la produzione di derivati della molecola della metilediossimetanfetamina e la circolazione dell'ecstasy » (2515) *Parere delle Commissioni I e II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento).*

**Annuncio della pendenza di un procedimento civile nei confronti di un deputato ai fini di una deliberazione in materia di insindacabilità.**

Con lettera pervenuta in data 3 luglio 2002, il deputato Giorgio BENVENUTO ha rappresentato — allegando la relativa documentazione — che è pendente nei suoi confronti un procedimento civile presso il tribunale di Torino (atto di citazione di Guido Berardo) per fatti che, a suo avviso, concernono opinioni espresse nell'esercizio delle sue funzioni parlamentari, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Trattandosi di questioni che attengono alla materia delle immunità parlamentari, i suddetti atti sono stati trasmessi alla Giunta per le autorizzazioni.

**Annunzio di sentenze della Corte costituzionale.**

La Corte costituzionale ha trasmesso copia delle seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari Costituzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria:

Sentenza n. 268 del 17-24 giugno 2002 (doc. VII, n. 179) con la quale:

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 55 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori; ora: Diritto del minore ad una famiglia), sollevata, in riferimento agli articoli 2, 3, secondo comma, 30, terzo comma, e 31, secondo comma, terzo comma, della Costituzione, dalla Corte di appello di Torino — sezione per i minorenni;

*alla II Commissione permanente (Giustizia).*

Sentenza n. 269 del 17-24 giugno 2002 (doc. VII, n. 180) con la quale:

dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 34, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo — legge finanziaria 1999), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 38 della Costituzione, dal tribunale di Ravenna;

*alla XI Commissione permanente (Lavoro).*

Sentenza n. 270 del 17-24 giugno 2002 (doc. VII, n. 181) con la quale:

a) dichiara che non spetta al Senato della Repubblica dichiarare che i fatti, oggetto di addebito disciplinare, di cui ai capi di incolpazione n. 2, lettere a) e b), e n. 4, nel procedimento disciplinare pen-

dente nei confronti del magistrato dottor Angelo Giorgianni davanti alla Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione; e conseguentemente;

b) annulla la deliberazione del Senato della Repubblica, in data 29 luglio 1999, con cui si dichiara che i fatti addebitati al senatore Giorgianni concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, limitatamente alla parte in cui si riferisce ai fatti di cui al precedente capo a);

*alla I Commissione permanente (Affari costituzionali).*

Sentenza n. 271 del 17-24 giugno 2002 (doc. VII, n. 182) con la quale:

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 55 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127 (Testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per invenzioni industriali), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 9 e 35 della Costituzione, dalla commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio italiano brevetti e marchi;

*alla X Commissione permanente (Attività produttive).*

Sentenza n. 283 del 19-26 giugno 2002 (doc. VII, n. 184) con la quale:

dichiara che non spetta alla Camera dei deputati deliberare che i fatti per i quali è in corso davanti alla Corte di appello di Roma un procedimento penale a carico del deputato Vittorio Sgarbi, concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione; conseguentemente annulla la deliberazione in tal senso adottata dalla Camera dei deputati nella seduta del 23 marzo 1999;

*alla I Commissione permanente (Affari costituzionali).*

Sentenza n. 284 del 19-26 giugno 2002 (doc. VII, n. 185) con la quale:

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 1, 10 e 25 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246 (Disciplina degli abbonamenti alle radio audizioni), convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e degli articoli 15 e 16 della legge 14 aprile 1975, n. 103 (Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva), « e norme ivi citate », sollevata, in riferimento agli articoli 2, 3, 9 e 21 della Costituzione, dal tribunale di Milano;

*alla IX Commissione permanente (Trasporti).*

Sentenza n. 294 del 19-26 giugno 2002 (doc. VII, n. 186) con la quale:

dichiara che non spetta alla Camera dei deputati dichiarare l'insindacabilità, a norma dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dalla deputata Tiziana Maiolo, per le quali è in corso avanti al giudice per l'udienza preliminare del tribunale di Roma il giudizio; annulla conseguentemente la delibera adottata dalla Camera dei deputati nella seduta del 23 novembre 1999;

*alla I Commissione permanente (Affari costituzionali).*

Sentenza n. 295 del 19-28 giugno 2002 (doc. VII, n. 187) con la quale:

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 262 del codice penale sollevata, in riferimento all'articolo 25 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Genova;

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 262 del codice penale, nella parte relativa al trattamento sanzionatorio, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 25 della Costituzione, dal predetto giudice;

*alla II Commissione permanente (Giustizia).*

Sentenza n. 307 del 20 giugno 2002-3 luglio 2002 (doc. VII, n. 191) con la quale:

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 36 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni), nel testo risultante dall'articolo 1 del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490 (Disposizioni integrative del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernenti la revisione della disciplina dei centri di assistenza fiscale), sollevata, in riferimento agli articoli 76, 77, 3, 4, 35 e 97 della Costituzione, dal tribunale amministrativo regionale del Lazio;

*alla VI Commissione permanente (Finanze).*

Sentenza n. 308 del 20 giugno 2002-3 luglio 2002 (doc. VII, n. 192) con la quale:

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 14, comma 4, nella sua formulazione originaria, e 92 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 76 della Costituzione, dalla Corte di cassazione.

*alla VI Commissione permanente (Finanze).*

La Corte costituzionale ha trasmesso ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia delle seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari Costituzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria:

con lettera in data 26 giugno 2002,

Sentenza n. 282 del 19-26 giugno 2002 (doc. VII, n. 183 ), con la quale:

dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della regione Marche 13 novembre 2001, n. 26 (Sospensione della terapia elettroconvulsivante, della lobotomia prefrontale e transorbitale ed altri simili interventi di psichirurgia);

*alla XII Commissione permanente (Affari sociali).*

con lettera in data 3 luglio 2002,

Sentenza n. 304 del 20 giugno 2002-3 luglio 2002 (doc. VII, n. 188), con la quale:

dichiara l'illegittimità costituzionale della deliberazione legislativa statutaria adottata, in seconda votazione, il 24 luglio 2001 dal consiglio regionale della regione Marche e recante « Disciplina transitoria in attuazione dell'articolo 3 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 »;

*alla I Commissione permanente (Affari costituzionali).*

con lettera in data 3 luglio 2002,

Sentenza n. 305 dal 20 giugno 2002-3 luglio 2002 (doc. VII, n. 189), con la quale:

dichiara l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 139 e 143, terzo comma, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), nella parte in cui non prevede meccanismi di sostituzione del componente astenuto, ricusato o legittimamente impedito del Tribunale superiore delle acque pubbliche;

*alla II Commissione permanente (Giustizia).*

con lettera in data 3 luglio 2002,

Sentenza n. 306 del 20 giugno 2002-3 luglio 2002 (doc. VII, n. 190), con la quale:

dichiara l'illegittimità costituzionale della deliberazione legislativa statutaria

del consiglio regionale della regione Marche adottata, in seconda votazione, il 25 settembre 2001 e recante « Consiglio regionale – Parlamento delle Marche »;

*alla I Commissione permanente (Affari costituzionali).*

### **Trasmissione dalla Corte dei conti.**

La Corte dei conti – sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato – con lettera in data 5 luglio 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione, emessa dalla sezione stessa nell'adunanza del 19 marzo 2002, concernente le spese per interventi finalizzati al disinquinamento acustico nelle aree aeroportuali.

Questa documentazione sarà trasmessa alla V Commissione (Bilancio) e alla VIII Commissione (Ambiente) e alla IX Commissione (Trasporti).

### **Trasmissione dal ministro delle infrastrutture e dei trasporti.**

Il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera del 27 giugno 2002, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data alla risoluzione in Commissione MERLO ed altri n. 7-00008, accolta dal Governo e approvata dalla VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici) il 2 agosto 2001, concernente la realizzazione di infrastrutture per lo svolgimento delle Olimpiadi invernali di Torino 2006.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici), competente per materia.

### **Trasmissione dal ministro della salute.**

Il ministro della salute, con lettere del 3 luglio 2002, ha trasmesso due note relative all'attuazione data agli ordini del giorno in Assemblea PALMIERI ed altri n. 9/1876/32, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 15 novembre 2001, concernente misure per limitare l'espansione della spesa farmaceutica pubblica e RUGGERI n. 9/2628/15, concernente la situazione sanitaria e ambientale del comune di Mantova, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 23 aprile 2002.

Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare e sono trasmesse alla XII Commissione (Affari sociali), competente per materia.

### **Trasmissioni dal Ministero dell'economia e delle finanze.**

Il Ministero dell'economia e delle finanze ha trasmesso, ai sensi del comma 2 dell'articolo 9-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 8 della legge 3 aprile 1997, n. 94, le comunicazioni relative ai seguenti decreti ministeriali di utilizzo del Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa, che sono trasmesse alla V Commissione (Bilancio), nonché alle sottoindicate Commissioni:

nn. 37928, 38855, 42406, 49253, 51615, 54749, 66177;

nn. 41598, 46411, 48614, 48623, 56446, 61027, 61028, 63765 — *alla I Commissione (Affari costituzionali)*;

n. 41607 — *alla II Commissione (Giustizia)*;

nn. 47356, 47359, 55193, 57341, 60216 — *alla VI Commissione (Finanze)*;

n. 60932 — *alla VIII Commissione (Ambiente)*;

n. 61025 — *alla IX Commissione (Trasporti)*;

nn. 33866, 56890 — *alla X Commissione (Attività produttive)*;

n. 54745 — *alla XII Commissione (Affari sociali)*.

Il Ministero dell'economia e delle finanze ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 18, comma 9, della legge 28 dicembre 2001, n. 449, la comunicazione relativa al seguente decreto ministeriale concernente variazioni negli stati di previsione della spesa interessati da processi di ristrutturazione, che è trasmessa alla V Commissione permanente (Bilancio), nonché alla sottoindicata Commissione:

decreto n. 57229 — *alla IV Commissione (Difesa)*.

Il Ministero dell'economia e delle finanze ha trasmesso, ai sensi del comma 2 dell'articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 2, comma 12, della legge 25 giugno 1999, n. 208, le comunicazioni relative ai seguenti decreti ministeriali di utilizzo del Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, che sono trasmesse alla V Commissione permanente (Bilancio), nonché alle sottoindicate Commissioni:

n. 37528 — *alla I Commissione (Affari costituzionali)*;

n. 64255 — *alla III Commissione (Affari esteri)*.

### **Trasmissione da Ministeri.**

I Ministeri competenti hanno trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 4-quinquies, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 1, comma 2, della legge 3 aprile 1997, n. 94, le comunicazioni relative ai seguenti decreti

concernenti variazioni compensative nell'ambito di unità previsionali di base dello stato di previsione dei medesimi Ministeri per il 2002, che sono trasmesse alla V Commissione permanente (Bilancio), nonché alle sottoindicate Commissioni:

un decreto del 29 maggio 2002, un decreto del 5 giugno 2002 e un decreto del 7 giugno 2002 del ministro dell'interno — *alla I Commissione (Affari costituzionali)*;

tre decreti del 6 giugno 2002, due decreti del 19 giugno 2002 e un decreto del 25 giugno 2002 del ministro della difesa — *alla IV Commissione (Difesa)*.

#### **Trasmissioni dai consigli regionali.**

Il presidente del consiglio regionale dell'Emilia-Romagna, con lettera in data 28 giugno 2002, ha trasmesso il testo di un voto, approvato dal consiglio stesso nella seduta del 19 giugno 2002, per la revisione della legislazione nazionale in materia di cooperazione internazionale.

Questa documentazione sarà trasmessa alla III Commissione (Affari esteri).

Il presidente della regione Campania, con lettera in data 3 luglio 2002, ha trasmesso il testo di un voto, approvato dal consiglio stesso nella seduta del 13 giugno 2002, per una iniziativa di pace in Medioriente.

Questa documentazione sarà trasmessa alla III Commissione (Affari esteri).

#### **Richiesta di parere parlamentare su atti del Governo.**

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 9 luglio 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 1° marzo 2002, n. 39, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (**123**).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla II Commissione permanente (Giustizia), nonché, ai sensi del comma 2 dell'articolo 126 del regolamento, alla XIV Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea). Tali Commissioni dovranno esprimere il prescritto parere entro il 18 agosto 2002.

#### **Atti di controllo e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

#### **ERRATA CORRIGE**

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta dell'8 luglio 2002, pagina 4, prima colonna, trentunesima riga, sostituire le parole: « all'articolo », con le seguenti: « dell'articolo »; stessa pagina, seconda colonna, prima riga, sostituire il nome: « Biondi », con il seguente: « Bondi ».

## INTERROGAZIONI

**(Sezione 1 - Interventi per garantire un servizio postale efficiente in alcuni paesi della provincia di Rovigo - Castelnovo Bariano, Bergantino e Melara)**

**A) Interrogazione**

ANNA MARIA LEONE. — *Al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premezzo che:

le Poste italiane rappresentano un servizio ai cittadini indispensabile ed irrinunciabile;

nella nostra società, dove la comunicazione sta diventando sempre più veloce ed immediata, assistiamo a delle situazioni in pieno contrasto con questa esigenza, soprattutto nei piccoli centri, più lontani dai paesi a maggiore densità di popolazione, dove il disservizio crea pesanti difficoltà all'utenza;

una situazione di questo tipo di sta verificando negli uffici postali di Castelnovo Bariano (Rovigo), Bergantino (Rovigo) e Melara (Rovigo);

la razionalizzazione dei servizi postali ha portato a concentrare lo smistamento e i portalettere nell'ufficio di Bergantino, che attualmente è sito in un *container* in attesa della ristrutturazione dell'edificio esistente;

ciò comporta che una lettera imbucata in uno dei paesi sopra citati ed indirizzata allo stesso paese impiega da un minimo di tre giorni a una settimana per

essere recapitata, poiché la missiva il giorno successivo si trova presso le poste centrali di Rovigo, per tornare il secondo giorno nell'ufficio di Bergantino (dove viene smaltita la posta), infine viene consegnata il terzo giorno al portalettere;

inoltre l'ufficio postale di Melara dalle tre più una unità per 150 giorni annui (a partire dal 1995), è stato ora ridotto a due unità, eppure i versamenti in conto corrente sono oltre 35.000, migliaia sono le operazioni di deposito e rimborso su libretti di risparmio e buoni postali fruttiferi, vengono pagate le pensioni, vengono pagati un numero consistente di vaglia sia nazionali che internazionali. Oltre a ciò, bisogna aggiungere la recente possibilità di vendere bot, azioni, obbligazioni e assicurazioni sulla vita;

il comune di Melara conta circa 2.000 persone ed è il paese più lontano da Rovigo e il più a sud-ovest della regione Veneto. In questa zona sorgono circa 175 imprese artigianali, commerciali e industriali e circa 80 dedite all'agricoltura;

il comune di Melara è collocato nel « Distretto industriale della giostra » e il settore della costruzione di giostre per *luna park* ha una clientela proveniente da tutto il mondo —:

quali iniziative intenda adottare per garantire un servizio postale efficiente nei comuni sopra citati;

se non ritenga che i cittadini residenti in località periferiche non debbano essere sottoposti a disagi e penalizzazioni

che vanno ad aggiungersi a quelle che già quotidianamente devono subire rispetto a coloro che vivono nei maggiori centri urbani. (3-00605)

(24 gennaio 2002)

**(Sezione 2 – Incontro presso il CMP di Bari del gruppo Poste, tra il consigliere di amministrazione delle Poste italiane, Antonio Mazzone, ed alcuni dirigenti di AN e del sindacato UGL)**

## B) Interrogazione

ROSSIELLO, SASSO, PIGLIONICA, BONITO, CALDAROLA, FOLENA, ROTUNDO e NICOLA ROSSI. — *Al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

in data 22 gennaio 2002, si è tenuto un incontro presso la struttura del Cmp di Bari del gruppo Poste italiane Spa tra il consigliere di amministrazione delle Poste italiane, Antonio Mazzone, già deputato di Alleanza nazionale nella XIII legislatura, e alcuni altri dirigenti della stessa Alleanza nazionale, nonché con quadri e dirigenti territoriali del sindacato Ugl e con i massimi dirigenti regionali dell'azienda;

anche in considerazione della reazione degli altri sindacati e degli stessi lavoratori riuniti in assemblea contestualmente alla visita del consigliere Antonio Mazzone, il suddetto comportamento è sicuramente biasimevole e fortemente lesivo dell'autonomia del consiglio di amministrazione delle Poste, della responsabilità e della professionalità dei dirigenti locali delle Poste —:

se corrisponda al vero che il Ministro interrogato, in data 9 febbraio 2002, in una riunione presso l'Hotel Sheraton di Bari, avrebbe formulato espresso invito

affinché i dirigenti del sindacato Ugl ed i vertici delle Poste organizzassero l'ospitalità al consigliere Antonio Mazzone;

se sia a conoscenza del Ministro interrogato che la segreteria — settore Poste del sindacato Ugl di Bari ha, con nota scritta, coinvolto ufficialmente i predetti vertici locali delle Poste nel programma di visita del consigliere Antonio Mazzone, ivi compreso un incontro con i lavoratori del Cmp;

come valuti il comportamento del consigliere di amministrazione delle Poste che ha effettuato una visita ufficiale, confondendo, ad avviso degli interroganti, il ruolo di amministratore con quello di ex parlamentare in manifesta campagna pre-elettorale, coinvolgendo peraltro nella stessa visita uno dei sindacati con cui il gruppo Poste italiane ha un confronto in atto;

se tale evento sia da considerare parte integrante dell'iniziativa politica del Governo, volta a dividere le organizzazioni sindacali ogniqualvolta siano impegnate in vertenze a tutela dei lavoratori. (3-00786)

(11 marzo 2002)

**(Sezione 3 – Andamento del processo sull'omicidio di Giacomo Turra)**

## C) Interrogazione

RUZZANTE e SANDI. — *Ai Ministri della giustizia e degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

a sei anni dalla morte del giovane studente padovano Giacomo Turra, barbaramente assassinato in Colombia nella notte tra il 3 e il 4 settembre del 1995, non si è arrivati né alla verità né tanto meno all'individuazione dei colpevoli;

c'è il serio rischio che l'inesorabile passare del tempo faccia il gioco degli assassini e che anche la memoria si affievolisca;

è trascorso oltre un anno dal momento in cui la famiglia — tramite i suoi legali a Bogotà — aveva presentato ricorso alla Suprema Corte di Cassazione contro le due precedenti e, a giudizio degli interroganti, scandalose sentenze di assoluzione dei poliziotti accusati dell'omicidio;

è finalmente giunta alla famiglia, tramite l'ambasciata italiana in Colombia, la notizia che la Corte Suprema non ha respinto il ricorso, ritenendolo formalmente corretto;

la Corte si è riservata di esaminarlo per valutarne i contenuti e decidere se accettarlo, e quindi riaprire il processo, oppure respingerlo;

è una fase questa estremamente delicata ed è importante che sia la nostra diplomazia che l'intero Governo italiano ribadiscano alle autorità colombiane la ferma volontà di ottenere piena giustizia su questo caso, confermando con determinazione quell'impegno che il Parlamento italiano, con il consenso di tutte le forze politiche, ha più volte espresso in questi anni;

la famiglia di Giacomo Turra, da sei anni, si batte con grande coraggio per ottenere finalmente giustizia, supportata dalla società civile che intorno a questo caso si è ampiamente pronunciata e mobilitata, sia a livello nazionale che internazionale, con numerose e significative prese di posizione —:

se il Governo sia a conoscenza del caso Turra e dell'andamento del processo tutt'ora in corso in Colombia;

cosa il Governo intenda fare per consentire alla famiglia Turra di ottenere giustizia;

quali strumenti il Governo intenda adottare per sollecitare le istituzioni colombiane affinché individuino e condannino alla giusta pena i responsabili dell'omicidio del giovane ragazzo padovano. (3-00235)

(20 settembre 2001)

#### **(Sezione 4 — Interventi per l'edilizia penitenziaria)**

#### **D) Interrogazione**

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

la fatiscenza dell'esistente edilizia carceraria costituisce certamente un grave fattore di rischio dal punto di vista della sicurezza;

la questione è certamente antica, ma, proprio per tale ragione, è necessario avviare sollecitamente una politica di interventi di edilizia carceraria ed un programma penitenziario di ammodernamento delle strutture edilizie penitenziarie;

tale intervento è richiesto per evitare i problemi legati al disumano sovraffollamento nelle celle e per ridurre, di conseguenza, i rischi dal punto di vista della custodia dei detenuti —:

quali siano le risorse disponibili per la nuova edilizia carceraria;

quali siano le priorità che il Governo intenda seguire sotto il profilo dei nuovi erigendi istituti di pena;

quali siano le risorse disponibili per l'ammodernamento delle strutture esistenti e quali siano le priorità;

quali siano le destinazioni previste per gli immobili già dismessi e per quelli che dovranno essere dismessi. (3-00447)

(20 novembre 2001)

#### **(Sezione 5 — Carenza di agenti di polizia penitenziaria nel carcere di Montorio a Verona)**

#### **E) Interrogazione**

FERRO e FRATTA PASINI. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

con diverse e successive prese di posizione, anche da parte del sindacato

autonomo degli agenti di polizia penitenziaria Sappe, si sono evidenziate gravi carenze di organico nel ruolo degli agenti di polizia penitenziaria che operano nel carcere di Montorio a Verona;

nel predetto carcere la popolazione carceraria ha raggiunto le 700 unità a fronte di circa 300 agenti; ciò significa difficoltà di avere ferie o permessi, ma anche pericolosi abbassamenti dei livelli di sicurezza, dovendo un solo agente controllare fino a 150 detenuti;

è già avvenuto nel recente passato un suicidio da parte di un detenuto e si segnalano due-tre tentativi di suicidio al giorno;

nel carcere di Verona poi la carenza di organico è aggravata dal fatto che non c'è un direttore del carcere a tempo pieno, essendo l'attuale *part-time* con il carcere di Tolmezzo;

i rappresentanti sindacali del Sappe, nel corso di un recente incontro, hanno dichiarato che, vista la carenza di organico, non è possibile garantire sempre sentinelle esterne, specialmente di notte;

tra i mezzi in dotazione, i furgoni per le scorte, ereditati dai carabinieri, sono privi dei collegamenti via radio, oltreché obsoleti e non sicuri —;

se e come il Governo intenda intervenire per integrare la pianta organica degli agenti di polizia penitenziaria del carcere di Verona, essendo tale intervento necessario e improrogabile sia per la contingente emergenza che per garantire un livello di sicurezza accettabile. (3-00621)

(30 gennaio 2002)

**(Sezione 6 – Mancata esecuzione di una sentenza di affidamento di due minori al rispettivo padre)**

**F) Interrogazione**

ZANETTIN. — *Ai Ministri della giustizia e degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

al signor Paolo Pozza, residente a Torri di Quartesolo (Vicenza), coniugato con la cittadina polacca Paetz Karolina Maria, da cui ha avuto due figlie, è negato da lungo tempo di potersi addirittura incontrare con le figlie, illegalmente sottrattegli dalla moglie, trasferitasi in Polonia;

sia il tribunale dei minori di Venezia che il tribunale polacco di Poznan hanno affidato al padre Paolo Pozza le due minori;

non si riesce a far eseguire tali sentenze per la mancata collaborazione delle autorità polacche;

è inconcepibile che nell'anno 2002 non si riescano ad eseguire sentenze civili in un Paese come la Polonia, peraltro candidato all'ingresso nell'Unione europea —;

quali iniziative intendano assumere affinché sia tutelato il sacrosanto diritto del signor Paolo Pozza di conoscere la sorte delle proprie figlie, di poterle rivedere e di poterle materialmente ottenere in affidamento, come disposto dai tribunali competenti. (3-00780)

(7 marzo 2002)

*MOZIONI VIOLANTE ED ALTRI N. 1-00087 E TITTI DE SIMONE ED ALTRI N. 1-00084 SUL TRASFERIMENTO DEL PATRIMONIO CULTURALE E AMBIENTALE ALLA PATRIMONIO DELLO STATO SPA*

*(Sezione 1 - Mozioni)*

La Camera,

premesso che:

la recente approvazione della legge 15 giugno 2002, n. 112, di conversione del decreto-legge n. 63 del 2002, in particolare degli articoli 7 e 8, e la previsione di trasferimento alla « Patrimonio dello Stato spa » e in seguito alla « Infrastrutture spa » anche del patrimonio culturale e ambientale dello Stato hanno determinato un ampio dibattito che ha coinvolto la stampa, gli ambienti politici e culturali e il mondo delle associazioni;

già la Corte dei conti aveva espresso un parere fortemente critico nei confronti di tale provvedimento;

il Presidente della Repubblica, all'atto della promulgazione della legge di conversione, ha ritenuto necessario accompagnarlo con alcune osservazioni relative alla mancanza di congruità, consequenzialità e coerenza interna di alcuni aspetti del decreto stesso;

in particolare, le critiche da parte dell'opposizione, delle associazioni ambientaliste, di numerosi esponenti della cultura — italiani e non — hanno sottolineato la gravità della previsione di alienabilità del patrimonio culturale e ambientale di proprietà statale, polemizzando sull'attribuzione al Ministro dell'economia e delle finanze del potere di decidere in via esclusiva sugli indirizzi strategici della

Patrimonio dello Stato spa e sulle funzioni di valorizzazione, gestione e alienazione del patrimonio culturale e ambientale;

all'articolo 7, comma 10, del decreto-legge 63 del 2002, convertito in legge 112 del 15 giugno 2002, è stabilito che il Ministro per i beni e le attività culturali ha solamente il potere di concedere il proprio assenso al trasferimento alle società destinate a valorizzare, gestire e alienare i beni statali ad esso affidati: tale intesa è richiesta esclusivamente per i beni di « particolare » valore artistico e storico, escludendo quindi tutti i beni ambientali tutelati ai sensi del titolo II del decreto legislativo 490 del 1999. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio è invece completamente escluso da ogni processo decisionale;

L'esclusione dei Ministri per i beni e le attività culturali e dell'ambiente e della tutela del territorio comporta che i principi, le regole e le modalità di valorizzazione, gestione e alienazione del patrimonio culturale ed ambientale siano riservate al Ministro dell'economia e delle finanze ed ai suoi funzionari, escludendo automaticamente dai processi metodologici e decisionali sia i Ministri tradizionalmente competenti sia le professionalità pertinenti alle materie e ai beni in questione;

il Ministro per i beni e le attività culturali, onorevole Giuliano Urbani, ha dichiarato che piuttosto che stabilire criteri validi una volta per tutte, al fine di

definire quali siano beni alienabili e quali quelli inequivocabilmente inalienabili, si procederà — eventualmente — ad analizzare caso per caso la cedibilità dei singoli beni;

come ha sottolineato il Presidente della Repubblica, «...nell'articolo 7, comma 10, del decreto, [...] si prevede che il trasferimento dei beni alla Patrimonio spa possa essere disposto »per gli effetti di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 410 del 2001« (il che comporterebbe l'automatico passaggio dei beni al patrimonio disponibile, con conseguente alienabilità) e, contestualmente, si stabilisce che il passaggio dei beni alla società non modifica il regime giuridico dei beni demaniali trasferiti, previsto dal codice civile, che ne sancisce invece l'inalienabilità: al riguardo appare necessario un intervento correttivo in via normativa »;

impegna il Governo:

a provvedere d'urgenza, o quanto meno a non opporsi a un percorso preferenziale di proposte di legge di iniziativa parlamentare volte ad una riformulazione delle disposizioni contenute nel decreto-legge 63 del 2002, al fine di consentire che il patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico sia restituito alle proprie fondamentali finalità, che, com'è noto, prescindono dal valore economico dei beni e dalla loro possibile utilizzazione finanziaria, anche tenendo conto dell'esigenza di un necessario e sostanziale coinvolgimento di tutti i Ministri di volta in volta interessati;

a ripristinare, attraverso le misure correttive di cui al punto precedente, la certezza del diritto e di principi sanciti nelle disposizioni codicistiche in materia di beni demaniali e di patrimonio indisponibile dello Stato e a stabilire *ex ante* regole precise e inderogabili rispetto alla valorizzazione e alla gestione dei beni, nonché i criteri che stabiliranno — eventualmente anche caso per caso — quali beni siano alienabili e quali non lo siano, garantendo in ogni caso l'integrità del patrimonio culturale e ambientale dello

Stato ed escludendo che, attraverso la possibilità di un utilizzo di beni come garanzia per operazioni finanziarie della « Infrastrutture Spa », si ponga un'ipoteca su tale patrimonio.

(1-00087) « Violante, Castagnetti, Rizzo, Intini, Chiaromonte, Carra, Melandri, Vigni, Realacci, Bellillo, Bimbi, Bulgarelli, Capitelli, Carli, Colasio, Gambale, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Rusconi, Sasso, Tocci, Volpini, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Fusillo, Iannuzzi, Lion, Raffaella Mariani, Merlo, Nesi, Pappaterra, Piglionica, Reduzzi, Sandri, Vianello, Villari, Zunino, Tolotti, Panattoni, Bellini, Pecoraro Scanio, Boato ».

(20 giugno 2002)

La Camera,

premesso che:

la Repubblica Italiana, in virtù degli articoli 10 e 11 della Costituzione, è tenuta al rispetto degli impegni internazionali assunti nella condivisione della dimensione internazionale del patrimonio culturale europeo e mondiale;

inoltre, la Repubblica Italiana, in virtù dell'articolo 9 della Costituzione, è tenuta alla tutela del patrimonio culturale presente nel proprio territorio;

è stata recentemente approvata la legge n. 112 del 2002, che prevede, all'articolo 7, il trasferimento del patrimonio culturale dello Stato alla costituenda « Patrimonio dello Stato Spa » per la sua complessiva valorizzazione, gestione ed alienazione;

l'articolo 7, comma 10, prevede che solo il trasferimento di beni di particolare valore artistico debba essere disposto d'intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali e che detto trasferimento non

modificherebbe il regime giuridico, previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma, del codice civile, dei beni demaniali trasferiti;

tuttavia, è il medesimo articolo 7, comma 10, a consentire che il trasferimento possa essere effettuato con le modalità e gli effetti previsti dall'articolo 3 della legge n. 410 del 2001;

detta norma, al comma primo, precisa che l'inclusione nei decreti di natura non regolamentare del ministero dell'economia e delle finanze produrrebbe automaticamente il passaggio dei beni al patrimonio disponibile con la sola cautela, per i beni dello Stato di particolare valore artistico e storico, dell'assunzione del concerto con il ministero per i beni e le attività culturali;

detta norma, al comma diciassettesimo, prevede che i suddetti trasferimenti e le successive, eventuali rivendite non siano soggetti alle autorizzazioni del testo unico, di cui al decreto legislativo 1999, n. 490, né a quanto disposto dall'articolo 3, comma 113, per quanto attiene al diritto di prelazione degli enti locali territoriali;

l'articolo 7, comma dodicesimo, della legge n. 112 del 2002 prevede il trasferimento, a titolo oneroso, dei beni della costituenda Patrimonio dello Stato Spa alla costituenda « Infrastrutture dello Stato Spa », con le succitate modalità di cui all'articolo 10;

l'articolo 8 della legge n. 112 del 2002 prevede la costituzione della Infrastrutture Spa con l'obiettivo, previsto al comma terzo, di concedere finanziamenti e garanzie per la realizzazione di infrastrutture e grandi opere ovvero per gli interventi per lo sviluppo economico, anche attraverso la facoltà, riconosciuta al comma quarto, di destinare propri beni e diritti al soddisfacimento dei diritti dei portatori dei titoli e dei concedenti i finanziamenti;

detto provvedimento si inserisce in un contesto che vede il Governo richiedere

ulteriori deleghe per aggiornare gli strumenti di protezione dei beni culturali ed ambientali anche attraverso « ... la costituzione di fondazioni aperte alla partecipazione di regioni, enti locali, fondazioni bancarie, soggetti pubblici e privati ... senza determinare ulteriori restrizioni della proprietà privata ... conformandosi al puntuale rispetto degli accordi internazionali, soprattutto in materia di circolazione dei beni culturali »;

il Presidente della Repubblica, all'atto della promulgazione della legge, ha ritenuto doveroso formulare specifiche osservazioni in ordine alla congruità, consequenzialità e coerenza del provvedimento;

il Ministro per i beni e le attività culturali, onorevole Giuliano Urbani, ha dichiarato che piuttosto che stabilire criteri validi una volta per tutte, al fine di definire quali beni siano alienabili e quali beni siano inalienabili, si procederà eventualmente, caso per caso, alla dichiarazione di cedibilità dei singoli beni;

impegna il Governo:

ad adottare iniziative in via correttiva sul provvedimento richiamato, ristabilendo le condizioni normative e di principio, secondo le quali il patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico italiano, allo stato attuale di proprietà pubblica, sia restituito alle proprie fondamentali finalità di testimonianza materiale avente valore di civiltà, di strumento di formazione delle giovani generazioni, nel processo di costruzione dell'identità culturale europea, a prescindere dall'intrinseco valore economico e della sua possibile utilizzazione finanziaria;

ad assumere e a sostenere, nelle competenti sedi internazionali, anche in sede di riscrittura della Costituzione europea, il principio per cui il godimento pubblico dei beni culturali ed ambientali è espressione del diritto di cittadinanza europea;

a ripristinare, con il coinvolgimento pieno degli enti territoriali competenti in

ordine alla valorizzazione e gestione dei beni culturali presenti nei territori di riferimento, regole precise ed inderogabili in ordine alla tutela, gestione e valorizzazione dei beni culturali ed ambientali, che garantiscano il mantenimento dell'integrità del patrimonio culturale ed ambientale del Paese di proprietà e il godimento pubblico;

a proporre iniziative normative volte a modificare gli articoli 7 e 8 del provvedimento richiamato, escludendo la possi-

bilità che i beni demaniali e culturali possano essere trasferiti alla costituenda Infrastrutture Spa.

(1-00084) « Titti De Simone, Vendola, Giordano, Bertinotti, Deiana, Alfonso Gianni, Mantovani, Mascia, Pisapia, Russo Spena, Valpiana ».

(19 giugno 2002)

**DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 20 GIUGNO 2002, N. 121, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER GARANTIRE LA SICUREZZA NELLA CIRCOLAZIONE STRADALE (2892)**

**(A.C. 2892 - Sezione 1)**

**ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

1. Il decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, recante disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO**

**ARTICOLO 1.**

1. Le disposizioni degli articoli 11 e 12 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, hanno effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

**ARTICOLO 2.**

1. Al comma 2, secondo periodo, dell'articolo 173 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo le parole: « viva voce », sono inserite le seguenti: « o dotati di auricolare ».

**ARTICOLO 3.**

1. Al comma 5 dell'articolo 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, le parole: « tasso alcolemico superiore ai limiti stabiliti dal regolamento » sono sostituite dalle seguenti: « tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l) ».

**ARTICOLO 4.**

1. Sulle autostrade, sulle strade extraurbane principali, nonché sulle altre strade, individuate con apposito decreto dal prefetto, ai sensi del comma 2, gli organi di polizia stradale, di cui al comma 1 dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, secondo le direttive fornite dal Ministro dell'interno, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, possono impiegare od installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento stabilite dall'articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

2. Il prefetto, sentiti gli organi locali di polizia stradale, e su conforme parere degli enti proprietari, individua le strade di cui al comma 1, tenendo conto del tasso di incidentalità, delle condizioni strutturali e plano-altimetriche, di traffico o di altre cause per le quali non è possibile il fermo di un veicolo senza recare pregiudizio alla

sicurezza della circolazione, alla fluidità del traffico o all'incolumità degli agenti operanti e dei soggetti controllati.

#### ARTICOLO 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

#### (A.C. 2892 - Sezione 2)

#### MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

*L'articolo 1 è sostituito dal seguente:*

« ART. 1. - 1. Le disposizioni dell'articolo 11 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, hanno effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. All'articolo 152 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente:

“1-ter. Durante la marcia sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali è obbligatorio l'uso delle luci di posizione, delle luci della targa, dei proiettori anabbaglianti e, se prescritte, delle luci d'ingombro”.

3. L'articolo 12 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, è abrogato ».

*L'articolo 3 è sostituito dal seguente:*

« ART. 3. - 1. Il comma 5 dell'articolo 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:

“5. Qualora dall'accertamento risulti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro

(g/l), l'interessato è considerato in stato di ebbrezza ai fini della applicazione delle sanzioni di cui al comma 2”.

2. All'articolo 13, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, il capoverso 5 è sostituito dal seguente:

“5. Qualora dall'accertamento, eseguito a norma dei commi 4 e 4-bis, risulti un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), il conducente è considerato in stato di ebbrezza ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2”.

3. All'articolo 191, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: “o accompagnata da cane guida,” sono inserite le seguenti: “o munita di bastone bianco-rosso in caso di persona sordocieca,” ».

*L'articolo 4 è sostituito dal seguente:*

« ART. 4. - 1. Sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali di cui all'articolo 2, comma 2, lettere A e B, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1, del medesimo decreto legislativo, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, possono utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, di cui viene data puntuale informazione agli automobilisti, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli articoli 142 e 148 dello stesso decreto legislativo, e successive modificazioni. I predetti dispositivi o mezzi tecnici di controllo possono essere altresì utilizzati o installati sulle strade di cui all'articolo 2, comma 2, lettere C e D, del citato decreto legislativo, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto ai sensi del comma 2.

2. Il prefetto, sentiti gli organi di polizia stradale competenti per territorio e su

conforme parere degli enti proprietari, individua le strade, diverse dalle autostrade o dalle strade extraurbane principali, di cui al comma 1, ovvero singoli tratti di esse, tenendo conto del tasso di incidentalità, delle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico per le quali non è possibile il fermo di un veicolo senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidità del traffico o all'incolumità degli agenti operanti e dei soggetti controllati.

3. Nei casi indicati dal comma 1, la violazione deve essere documentata con sistemi fotografici, di ripresa video o con analoghi dispositivi che, nel rispetto delle esigenze correlate alla tutela della riservatezza personale, consentano di accertare, anche in tempi successivi, le modalità di svolgimento dei fatti costituenti illecito amministrativo, nonché i dati di immatricolazione del veicolo ovvero del responsabile della circolazione. Se vengono utilizzati dispositivi che consentono di accertare in modo automatico la violazione, senza la presenza o il diretto intervento degli agenti preposti, gli stessi devono essere approvati od omologati ai sensi dell'articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

4. Nelle ipotesi in cui vengano utilizzati i mezzi tecnici o i dispositivi di cui al presente articolo, non vi è l'obbligo di contestazione immediata di cui all'articolo 200 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ».

**(A.C. 2892 – Sezione 3)**

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTO  
ED ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFERITI  
AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

**ART. 1.**

*All'articolo 1, premettere il seguente:*

ART. 01. – 1. All'articolo 37 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Gli enti di cui al comma 1 possono utilizzare, nelle indicazioni toponomastiche, lingue regionali o idiomi locali presenti nella zona di riferimento, in aggiunta alla denominazione nella lingua italiana ».

**01. 01.** Caparini, Gibelli.

*All'articolo 1, premettere il seguente:*

ART. 01. – 1. Dopo il comma 1 dell'articolo 72 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come sostituito dall'articolo 32 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, sono aggiunti i seguenti:

« 1-bis. Gli autoveicoli devono essere equipaggiati con un dispositivo di rilevamento a distanza.

1-ter. Il dispositivo di rilevamento a distanza di pericolo di cui al comma 1-bis deve essere costituito da un'apparecchiatura che consenta di avvisare il conducente, in qualsiasi condizione atmosferica e di visibilità, dell'esistenza di un incidente o di un'ostruzione stradale causati da autoveicoli dotati di analoga apparecchiatura ».

2. Gli autoveicoli immatricolati dopo la data di entrata in vigore del presente decreto-legge devono essere dotati del dispositivo di cui all'articolo 72, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Gli autoveicoli immatricolati prima della data di entrata in vigore del presente decreto-legge devono essere dotati del dispositivo entro il 30 giugno 2003.

3. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, emana il decreto di attuazione del presente articolo ai sensi del comma 2 dell'articolo 71 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

**01. 02.** Giuseppe Gianni.

*Sopprimerlo.*

**1. 1.** Pasetto, Adduce, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Rognoni, Susini, Tidei, Di Gioia, Lusetti.

*Al comma 1, premettere il seguente:*

01. L'articolo 120 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è abrogato.

**1. 10.** La Grua.

*Al comma 1, premettere il seguente:*

01. Le disposizioni dell'articolo 7 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, hanno effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge.

**1. 2.** Pasetto, Adduce, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Rognoni, Susini, Tidei, Di Gioia, Lusetti.

*Al comma 1, premettere il seguente:*

01. Le disposizioni degli articoli 2 e 8 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, hanno effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

**1. 3.** *(Testo così modificato nel corso della seduta)* Duca, Pasetto, Adduce, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Rognoni, Susini, Tidei, Di Gioia, Lusetti.

**(Approvato)**

*Al comma 1, premettere il seguente:*

01. All'articolo 142, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: « le autostrade » sono aggiunte le seguenti: « ad almeno tre corsie per ogni senso di marcia »;

b) dopo le parole: « 110 km/h » sono aggiunte le seguenti: « per le autostrade e ».

**1. 11.** Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.

*Al comma 1, premettere il seguente:*

01. All'articolo 142, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: « extraurbane principali » sono aggiunte le seguenti: « ad almeno due corsie per ogni senso di marcia ».

**1. 12.** Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.

*Al comma 1, premettere il seguente:*

01. All'articolo 142, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'articolo 9 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, il secondo periodo è soppresso.

**1. 9.** Raffaldini, Duca, Mazzarello, Pasetto, Adduce, Albonetti, De Luca, Panattoni, Rognoni, Susini, Tidei, Di Gioia, Lusetti.

*Al comma 1, premettere il seguente:*

01. All'articolo 142, comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Se la violazione è commessa all'interno di un centro abitato si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi ».

**1. 13.** Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.

*Al comma 1, premettere il seguente:*

01. All'articolo 142, comma 9, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Se la violazione è commessa all'interno di un centro abitato la sospensione della patente di guida è aumentata di tre mesi ».

**1. 14.** Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.

*Al comma 1, sostituire le parole:* entrata in vigore *con le seguenti:* conversione in legge.

**1. 6.** Duca, Raffaldini, Pasetto, Di Gioia.

*Al comma 2, capoverso 1-ter, dopo le parole: extraurbane principali aggiungere le seguenti:* individuate con decreto ministeriale.

- 1. 7.** Duca, Raffaldini, Pasetto, Di Gioia, Lusetti.

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

*2-bis.* Con proprio decreto, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di conversione del presente decreto, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti gli enti proprietari, individua le strade extraurbane principali, e la conseguente segnaletica, nelle quali verranno estese le disposizioni di cui al comma 1-ter dell'articolo 152 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

*2-ter.* Per le strade di cui al comma 2-bis l'obbligo ha efficacia dopo trenta giorni dalla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del decreto di cui al medesimo comma 2-bis.

- 1. 8.** Duca, Raffaldini, Pasetto, Di Gioia.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

4. Le disposizioni dell'articolo 13 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, hanno effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

- 1. 4.** Raffaldini, Pasetto, Adduce, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Rognoni, Susini, Tidei, Di Gioia, Lusetti.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

4. Le disposizioni dell'articolo 14 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, hanno effetto a decorrere dalla data di

entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

- 1. 5.** Duca, Pasetto, Adduce, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei, Di Gioia, Giacco, Lusetti.

#### ART. 2.

*Sopprimerlo.*

- 2. 1.** Duca, Pasetto, Adduce, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei, Di Gioia, Lusetti.

*Al comma 1, premettere il seguente:*

01. Al comma 2, primo periodo, dell'articolo 173 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: « ed al trasporto di persone » sono soppresse.

- 2. 2.** Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole:* purché il conducente abbia adeguate capacità uditive ad entrambe le orecchie.

- 2. 3.** Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.

**(Approvato)**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* All'articolo 173 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Detti apparecchi devono essere messi in funzione prima dell'avvio del veicolo ».

- 2. 4.** Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.

#### ART. 3.

*Sopprimerlo.*

- 3. 1.** Raisi.

*Al comma 1, premettere il seguente:*

01. Al comma 2, primo periodo, dell'articolo 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: « da lire seicentotrentacinquemilanoventanta a lire due milionocinquentoquarantamilatrecentocinquanta » sono sostituite dalle seguenti: « da cinquecento a millecinquecento euro ».

**3. 2.** Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.

*Al comma 1, premettere il seguente:*

01. Al comma 2, secondo periodo, dell'articolo 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: « da quindici giorni a tre mesi » sono sostituite dalle seguenti: « da uno a sei mesi ».

**3. 3.** Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.

*Al comma 1, premettere il seguente:*

01. Al comma 2, secondo periodo, dell'articolo 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: « da un mese a sei mesi » sono sostituite dalle seguenti: « da due a dodici mesi ».

**3. 4.** Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Al comma 6 dell'articolo 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: « fino a un mese » sono sostituite dalle seguenti: « da quindici giorni a due mesi ».

**3. 5.** Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Al comma 6 dell'articolo 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: « da lire seicentotrentacinque-

milanoventanta a lire duemilionocinquentoquarantamilatrecentocinquanta » sono sostituite dalle seguenti: « da cinquecento a millecinquecento euro ».

**3. 6.** Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.

ART. 4.

EMENDAMENTO AL SUBEMENDAMENTO  
DEL GOVERNO 4. 10.

*Sopprimere il primo periodo dalle parole: al comma 1 fino alle parole: informazione agli automobilisti.*

**0. 4. 10. 1.** Raffaldini, Duca, Innocenti.

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: di cui viene data puntuale informazione agli automobilisti.*

*Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: con apposito decreto del prefetto ai sensi del comma 2 con le seguenti: ai sensi del comma 2, con apposito decreto del prefetto, del quale è data informazione ai cittadini.*

**4. 10** Governo.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: viene con le seguenti: può essere.*

**4. 5.** Gibelli, Caparini.

*Al comma 1, sopprimere la parola: puntuale dopo le parole: di cui viene data.*

**4. 11.** La Commissione.

**(Approvato)**

*Al comma 2, premettere le parole:* Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge,

*Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* La medesima procedura si applica anche per le successive integrazioni o modifiche dell'elenco delle strade di cui al precedente periodo.

**4. 1.** Duca, Pasetto, Adduce, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei, Di Gioia, Lusetti.

**(Approvato)**

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

*2-bis.* Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono individuate ed omologate apparecchiature che consentano di segnalare al conducente, automaticamente ed in tempo reale, la presenza di ostacoli sulla carreggiata ovvero situazioni di pericolo, in qualunque condizione atmosferica e di visibilità.

*2-ter.* Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono disciplinate forme di incentivazione economica, anche attraverso l'esenzione pluriennale dal pagamento della tassa di proprietà sugli autoveicoli, finalizzate all'acquisto di autoveicoli dotati dei dispositivi di cui al comma *2-bis* o per l'acquisto e l'equipaggiamento dei suddetti dispositivi su autoveicoli all'origine sprovvisti.

*2-quater.* All'onere derivante dall'applicazione dei commi *2-bis* e *2-ter*, valutato in 125 milioni di euro per l'anno 2002 e in 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, si provvede mediante le somme accantonate nel « Fondo speciale » di parte corrente dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero. Il Ministro dell'economia e delle

finanze è autorizzato, con proprio decreto, ad apportare le necessarie variazioni di bilancio.

**4. 2.** Duca, Pasetto, Adduce, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei, Giacco, Lusetti.

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

*2-bis.* Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono individuate ed omologate apparecchiature che consentano di segnalare al conducente, automaticamente ed in tempo reale, la presenza di ostacoli sulla carreggiata ovvero situazioni di pericolo, in qualunque condizione atmosferica e di visibilità.

*2-ter.* Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono disciplinate forme di incentivazione economica, anche attraverso l'esenzione pluriennale dal pagamento della tassa di proprietà sugli autoveicoli, finalizzate all'acquisto di autoveicoli dotati dei dispositivi di cui al comma *2-bis*, o per l'acquisto e l'equipaggiamento dei suddetti dispositivi su autoveicoli all'origine sprovvisti.

*2-quater.* All'onere derivante dall'applicazione dei commi *2-bis* e *2-ter*, valutato in 125 milioni di euro per l'anno 2002 e in 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, si provvede mediante le somme accantonate nel « Fondo speciale » di parte corrente dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, con proprio decreto, ad apportare le necessarie variazioni di bilancio.

**4. 3.** Duca, Pasetto, Adduce, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei, Giacco, Lusetti.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-bis. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti individua le strade e le autostrade sulle quali non possono transitare trasporti pericolosi. In assenza di collegamenti alternativi, tali trasporti devono essere considerati trasporti eccezionali.

**4. 4.** Mazzarello, Duca, Adduce, Albionetti, De Luca, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

*Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: ovvero del responsabile con le seguenti: ovvero il responsabile.*

**4. 8.** La Commissione.

**(Approvato)**

*Al comma 4 sostituire le parole: Nelle ipotesi con le seguenti: Nei soli casi indicati dal comma 1,*

**4. 6.** Gibelli, Guido Giuseppe Rossi, Caparini.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

4-bis. In deroga a quanto stabilito dal comma 1, lettera *b*), dell'articolo 158 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il personale di polizia municipale, munito dei mezzi tecnici o dei dispositivi di cui al presente articolo, è autorizzato a sostare in prossimità delle gallerie al fine di rilevare a distanza le violazioni delle norme di comportamento di cui all'articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

**4. 7.** Gibelli, Caparini.

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

ART. 4-bis. — 1. Al comma 5 dell'articolo 125, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610, l'ultimo periodo è soppresso.

**4. 01.** Gibelli, Caparini.

**(A.C. 2892 — Sezione 4)**

**EMENDAMENTI DICHIARATI INAMMISSIBILI NEL CORSO DELLA SEDUTA**

*All'articolo 1, premettere il seguente:*

ART. 01. — 1. All'articolo 37 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Gli enti di cui al comma 1 possono utilizzare, nelle indicazioni toponomastiche, lingue regionali o idiomi locali presenti nella zona di riferimento, in aggiunta alla denominazione nella lingua italiana ».

**01. 01.** Caparini, Gibelli.

*Al comma 1, premettere il seguente:*

01. L'articolo 120 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è abrogato.

**1. 10.** La Grua.

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

ART. 4-bis. — 1. Al comma 5 dell'articolo 125, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610, l'ultimo periodo è soppresso.

**4. 01.** Gibelli, Caparini.

**(A.C. 2892 — Sezione 5)**

**PARERE DELLA I COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI PRESENTATI**

**NULLA OSTA**

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

**(A.C. 2892 – Sezione 6)****PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SUGLI EMENDAMENTI PRESENTATI**

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

**PARERE FAVOREVOLE**

nel presupposto che sulle attività connesse all'informazione degli automobilisti di cui all'articolo 4, comma 1, primo periodo, si provveda senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

**PARERE CONTRARIO**

sugli emendamenti 4.2 e 4.3 Duca, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

**NULLA OSTA**

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

**(A.C. 2892 – Sezione 7)****ORDINI DEL GIORNO**

La Camera,

premesso che:

nelle aree portuali, come definite dalle circoscrizioni previste dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84, accade frequentemente che gli automezzi in sosta vietata ostacolano la regolare circolazione viaria e ferroviaria, in modo tale da pregiudicare la sicurezza e l'operatività degli scali;

l'attuale sistema sanzionatorio, pur prevedendo il ritiro della patente, si rivela ininfluenza nei confronti di autisti stra-

nieri, mentre risulta molto costoso per lo Stato italiano a causa dei meccanismi burocratici legati al ritiro di patenti di cittadini non italiani, i quali peraltro vengono dotati, nel proprio paese di origine, del duplicato della patente di guida,

impegna il Governo

affinché, nel primo provvedimento utile, provveda ad individuare specifiche sanzioni atte a rimuovere il fenomeno, fino al sequestro conservativo degli automezzi in sosta vietata nelle suddette aree.

9/2892/1. Duca, Pasetto, Di Gioia.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 2892, di conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, recante disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale;

premesso che l'articolo 1, comma 2, introduce l'obbligo dell'uso delle luci di posizione, delle luci della targa, dei proiettori anabbaglianti e, se prescritte, delle luci d'ingombro, anche sulle strade extraurbane principali;

considerato che non è agevole, da parte degli automobilisti, distinguere le strade extraurbane principali dalle strade extraurbane secondarie;

ritenuto altresì che tale difficoltà possa dare luogo a inconvenienti e contestazioni in sede di applicazione della nuova normativa;

impegna il Governo

ad adottare ogni opportuna iniziativa, affinché:

a) sia data agli automobilisti puntuale informazione dei contenuti della nuova disciplina recata dal provvedimento, anche attraverso lo svolgimento di opportune campagne d'informazione;

b) le strade extraurbane principali siano adeguatamente contraddistinte mediante la predisposizione di idonea segnaletica.

9/2892/2. « Sardelli, Lezza, De Laurentiis, Gibelli ».

La Camera,

premessi che:

le forze dell'ordine, comprese quelle della polizia urbana, operano quotidianamente di giorno e di notte per la sicurezza nella circolazione stradale;

nei giorni prefestivi e festivi nelle ore notturne il lavoro prestato dalle forze dell'ordine è diventato nel tempo sempre più massacrante sotto il profilo quantitativo e qualitativo;

impegna il Governo

a istituire, a partire dalla prossima finanziaria, un fondo per integrare la remunerazione di quelle persone delle forze dell'ordine, comprese quelle di polizia municipale, che prestano servizio, nelle ore notturne dei giorni prefestivi e festivi, di garanzia della sicurezza nella circolazione stradale.

9/2892/3. Ruggeri.

La Camera,

premessi che:

la tutela e la valorizzazione delle identità locali e delle lingue locali rappresenta una tematica fondamentale della politica europea, nazionale e regionale;

in ambito europeo esiste la risoluzione del 14 settembre 1988, n. 192, del Consiglio d'Europa sulla tutela e la promozione delle culture e delle parlate locali;

in ambito nazionale è stato approvato, da questo ramo del Parlamento, un provvedimento (attualmente all'esame del Senato — A.S. 1286), che modifica l'arti-

colo 12 della Costituzione prevedendo, tra i compiti della Repubblica, la valorizzazione degli idiomi locali; a livello regionale, diverse regioni a statuto ordinario si sono poste quale obiettivo prioritario quello della tutela e della valorizzazione delle identità locali e delle lingue locali;

considerato che:

per quanto attiene alla segnaletica stradale i segnali stradali a carattere turistico sono espressione di una specifica realtà territoriale;

attualmente non è prevista la possibilità di utilizzare il dialetto locale nelle iscrizioni apposte su alcun segnale stradale, tantomeno su quelli a carattere turistico;

nel programma di Governo, allo scopo di rendere attuativo il processo federalista, è prevista la valorizzazione delle tradizioni locali;

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative affinché sia riconosciuta agli enti locali territoriali una maggiore discrezionalità nell'utilizzo dei particolari dialetti locali nelle iscrizioni apposte sulla cartellonistica stradale.

9/2892/4. « Gibelli, Caparini, Cè, Dario Galli, Guido Rossi, Stucchi, Lussana, Martinelli, Sergio Rossi, Ballaman, Giovanna Bianchi Clerici, Bricolo, Didonè, Guido Dussin, Luciano Dussin, Ercole, Fontanini, Francesca Martini, Pagliarini, Parolo, Polledri, Rizzi, Rodeghiero, Vascon ».

